

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 42 (1970)
Heft: 2

Artikel: La tassa militare : riduzione della tassa militare in funzione del servizio prestato nella protezione civile
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246079>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La tassa militare

RIDUZIONE DELLA TASSA MILITARE IN FUNZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLA PROTEZIONE CIVILE

(Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Tassa di esenzione dal servizio militare, del 27 gennaio 1970)

1. Con decreto 15 dicembre 1969, il Consiglio federale ha modificato nel modo seguente l'ordinanza 24 marzo 1964 sulla protezione civile (FUM 64/61):

Art. 76, cpv. 1

¹ L'assoggettato agli obblighi militari che ha prestato servizio di protezione civile o soccorsi urgenti per un periodo complessivo di almeno 6 giorni durante un anno civile, è tenuto a pagare soltanto la metà della tassa computata per l'anno in questione, conformemente alle disposizioni della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dal servizio militare. Egli è liberato dalla tassa, se ha prestato siffatto servizio per un periodo di almeno 12 giorni durante un anno civile.

Art. 77, cpv. 1

¹ All'inizio di ogni anno, i Comuni notificano all'amministrazione cantonale della tassa militare gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in un loro organismo di protezione o in un corpo di pompieri di guerra indipendenti, che hanno prestato, durante l'anno precedente, complessivamente almeno 6, rispettivamente 12 giorni di protezione civile o di soccorsi urgenti, computati secondo l'articolo 76, capoverso 3.

Questo decreto è entrato in vigore il 19 dicembre 1969; si applica per la prima volta all'anno di soggezione 1969.

Il nuovo ordinamento avrà come conseguenza che a partire dall'anno di soggezione 1969 (ed anche negli anni successivi) il numero degli uomini aventi diritto alla riduzione della metà della tassa aumenterà sensibilmente per il fatto di aver essi prestato in un anno civile dei giorni di servizio nella protezione civile (sinora almeno 12 giorni; d'ora innanzi, almeno 6 giorni).

2. La riduzione o l'esenzione dalla tassa deve essere concessa d'ufficio, non appena ricevuta la notifica dei giorni di servizio prestati nella protezione civile. Il pagamento della tassa ridotta o l'esenzione

dalla stessa verranno iscritti nel modo seguente nel libretto di servizio (pagg. 20/21 e sugg.):

a) riduzione della tassa quando si danno almeno 6 giorni prestati nella protezione civile o per portare soccorsi urgenti:

— in età di servire nell'attiva:

10.6.70	Bellinzona;	tassa militare (SPC)	ammontare	1969	3/6	bollo e firma
---------	-------------	----------------------	-----------	------	-----	---------------

— in età di servire nella landwehr:

21.5.71	Lugano;	tassa militare (SPC)	ammontare	1969	1/6	bollo e firma
---------	---------	----------------------	-----------	------	-----	---------------

— in età di servire nella landsturm:

14.4.70	Mendrisio	tassa militare (SPC)	ammontare	1969	1/12	bollo e firma
---------	-----------	----------------------	-----------	------	------	---------------

b) Esenzione dalla tassa quando si danno almeno 12 giorni prestati nella protezione civile o per portare soccorsi urgenti:

24.3.70	esenzione dalla tassa (SPC)			1969	bollo e firma
---------	-----------------------------	--	--	------	---------------

3. Per il rimanente valgono (ad esclusione dei numeri 3 e 4) le direttive date con la nostra circolare numero 66/1, del 1. febbraio 1966, sulla presa in considerazione in materia di tassa militare del servizio prestato nella protezione civile.